

CATTOLICA&PROFESSIONI AGENTI IMMOBILIARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app    

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Professioni - Agenti immobiliari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'attività professionale e allo studio/ufficio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il prodotto è composto di un modulo dedicato all'attività professionale dell'Agente immobiliare ed uno dedicato ai rischi legati allo studio/ufficio, acquistabili separatamente. Per ogni modulo il Contraente può scegliere quali Sezioni comprare tra le seguenti, alcune autonome e altre vincolate alla presenza di altra sezione.

Per il Modulo Uffici le sezioni previste sono:

- ✓ Incendio: a copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio ed altri eventi.
- ✓ Eventi catastrofali (subordinata all'acquisto della sezione Incendio): indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
- ✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- ✓ Furto: indennizza danni da illecita sottrazione del contenuto dell'Ufficio, anche se di proprietà di terzi.
- ✓ RCT-RCO: per il risarcimento dei danni causati a terzi derivanti da eventi legati ai rischi relativi alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio e degli infortuni sul lavoro subiti dai propri prestatori di lavoro.
- ✓ Assistenza: prestazioni o servizi erogati in caso di necessità in relazione ai locali adibiti ad Ufficio.
- ✓ Assistenza cyber: prestazioni specifiche per i rischi Cyber.

Per il Modulo Attività le sezioni offerte sono:

- ✓ Responsabilità Civile Professionale: a tutela dei rischi di danni a terzi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.
- ✓ Tutela Legale: rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato a protezione dei propri interessi, in sede stragiudiziale e giudiziale, per fatti riconducibili alla sfera professionale.
- ✓ Cyber Risk: prestazioni e garanzie a copertura dei rischi informatici.

Per alcune sezioni di polizza sono previste alcune garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione.
- ✗ Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati inagibili per ordine delle Autorità competenti.
- ✗ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni da montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
- ✗ Furto: eventi in locali con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato in polizza.
- ✗ RCT-RCO: non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
- ✗ Assistenza: eventi dovuti a dolo dell'Assicurato.
- ✗ Responsabilità Civile Professionale: svolgimento di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale l'Assicurato risulti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
- ✗ Tutela Legale: esercizio della professione senza abilitazione e requisiti previsti dalla legge.
- ✗ Cyber Risk: danni alle persone, alle cose, agli animali.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
- ! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella relativa clausola di esclusione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- L'assicurazione di RC Professionale vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- L'assicurazione Cyber Risk e la RCO sono valide nel mondo intero.
- Per l'assicurazione Tutela Legale le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato. Tutti i casi assicurati operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. I casi assicurati riguardanti: delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata; danni subiti; vertenze con i fornitori; locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; rapporti di lavoro; pacchetto sicurezza – danni causati in materia di protezione dei dati personali; appalto o subappalto; spese di resistenza per danni extra contrattuali; chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile operano anche negli altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Quando i casi assicurati sono relativi all'utilizzo del web e dei social o media network, le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- Le sezioni Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT ed Assistenza (tranne rientro anticipato dal viaggio, Informazioni su fiere e Informazioni per viaggi di lavoro che valgono nel mondo intero) sono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev'essere comunicata per iscritto all'Impresa.
- Ogni aggravamento del rischio dev'essere comunicato per iscritto all'impresa. Sono previsti degli obblighi specifici in caso di denuncia di sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
- Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
 - ✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Impresa o all'agente;
 - ✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l'Impresa o l'agente, mezzi di pagamento elettronico;
 - ✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
- L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e può essere soggetta a tacito rinnovo. Alla scadenza della polizza, è facoltà dell'Impresa proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando condizioni e/o premio. In caso di accettazione, il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale altrimenti l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In caso di mancata accettazione il contratto si risolve.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'Impresa una comunicazione di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Polizza di RC Professionale, Tutela legale, Cyber Risk, Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.



Prodotto: "Cattolica&Professioni – Agenti immobiliari"

Data di realizzazione: 01/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e nei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: Nella sezione Incendio i danni ai beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti sono indennizzati fino al limite del 20% della somma assicurata del Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo.

MODULO UFFICIO

Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto)

Sono compresi:

- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;

- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
 - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
 - caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
 - impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio;
- rottura di vetri e specchi;
- rimpiazzo del combustibile;
- danni da furto;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e terrorismo;
- danni da acqua;
- ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas;
- danni all'esterno dell'ufficio;
- fenomeno elettrico;
- spese demolizione e sgombero;
- spese di trasloco;
- oneri di ricostruzione;
- onorari dei periti;
- perdita di pigioni;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

Inoltre, in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l'ipotesi in cui l'Ufficio sia preso in locazione.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.

Eventi catastrofali

Sono compresi:

- spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
- oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti, periti.

Furto

La copertura comprende:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento;
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici;
- Furto di fissi e infissi
- Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti
- Furto commesso da Dipendenti e collaboratori;
- sottrazione di Documenti, Valori (**escluso denaro**) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all'esterno dell'Ufficio;
- danni provocati dai ladri;
- Ripristino – rifacimento Documenti e archivi
- Onorari di periti;
- sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione;
- spese di pulizia;
- spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:

- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Responsabilità civile dell'Ufficio

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell'ufficio

- da inquinamento accidentale;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature.

Assistenza dell'Ufficio

Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni:

- Accesso rete artigiani;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un termoidraulico;
- Invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un fabbro/serramentista;
- Invio di un vetraio;
- Invio di un tapparellista;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Invio di un sorvegliante;
- Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato;
- Trasloco;
- Coworking;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Reperimento di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'ufficio;
- Reperimento di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Reperimento di un'impresa di trasloco;
- Reperimento di un antennista;
- Reperimento di un operatore per la pulizia dell'ufficio;
- Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Informazioni fiscali su imposte sugli immobili;
- Servizi generici per l'ufficio;
- Prenotazione vettura a noleggio;
- Informazioni immobiliari sull'ufficio;
- Informazioni su fiere nazionali ed internazionali;
- Consulenza medica e trasferimento sanitario;
- Servizi a seguito di furto o rapina;
- Informazioni per viaggi di lavoro;
- Recupero documenti e materiale cartaceo;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali;
- Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO.

Assistenza Cyber

Se acquistata l'Assistenza dell'Ufficio, con l'acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l'Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center.

MODULO ATTIVITA'

RC Professionale

Si assicura l'attività professionale dell'Agente di Affari in Mediazione di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- Attività di mediatore
- Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori;
- Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività;
- Errato trattamento dei dati personali;
- Elaborazione elettronica dei dati;
- Stime e perizie;
- Consulenza giudiziale;
- Arbitrato rituale e irrituale;
- Firma elettronica avanzata.

Tutela Legale

L'assicurazione è prestata per le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine sostenute per la difesa degli interessi dell'Assicurato, nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni;
- Delitti dolosi;
- Danni subiti;
- Fornitori;
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- Rapporti di Lavoro;
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- Pacchetto sicurezza;
- Appalto e subappalto;
- Impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- Spese di resistenza per danni extracontrattuali;
- Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione;
- Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente;

Cyber Risk

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato o a risarcire un terzo a seguito dei seguenti eventi:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy;
- Spese e costi per privacy notification;
- Difesa in giudizio;
- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
- Mancata protezione dei dati;
- Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica;
- Furto online di fondi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

MODULO UFFICIO

Incendio – Ricorso terzi


L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio.

Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori	L'assicurazione indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti.
Furto – Beni in cassaforte	La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Responsabilità Civile dell'Ufficio RCT – Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Responsabilità Civile dell'Ufficio RCO – malattie professionali	La Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
MODULO ATTIVITA'	
RCP- Amministratore di stabili, Revisore di condominio	L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell'attività di Amministratore di stabili e Revisore di condominio.
RCP – DPO (Data Protection Officer) – Responsabile trattamento dati	L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell'attività di DPO (Data Protection Officer).
Tutela Legale - Retroattività	Per spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> • a difesa di delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati • nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata vale per atti, fatti o comportamenti avvenuti: <ul style="list-style-type: none"> - anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data; - e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività". La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.
Tutela Legale - Tutela in materia fiscale e tributaria	Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali
Tutela Legale – Opposizione e sanzioni amministrative	Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, ad eccezione delle opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
Tutela Legale - Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti	Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Tutela Legale - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo

OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO

MODULO UFFICIO	
Furto – Impianto di allarme	<p>La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell'Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice; • l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone. <p>L'Attivazione e operatività dell'opzione deve risultare indicata in polizza.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio:</p> <p><u>MODULO UFFICI</u></p> <p><u>Incendio</u> Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in "Oggetto della garanzia"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. <p>Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. <p>Per i rischi all'esterno dell'ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.</p> <p>Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi:</p>

	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Contraente, l'Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. <p>Sono esclusi inoltre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p><u>Eventi catastrofali</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. <p>In particolare, per la garanzia Terremoto sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza. <p><u>Apparecchiature elettriche ed elettroniche</u> Sono esclusi i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. <p>Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio; <p>L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. <p><u>Furto</u> Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
--	--

- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie:

- Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: l'autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.
- Per i rischi assicurati all'esterno dell'Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;

Nelle estensioni sempre operanti:

- danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
- Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.
- Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali.
- Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" sono esclusi:

- il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.
- Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Responsabilità Civile dell'Ufficio

Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Sono esclusi i danni:

- alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
- alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
- alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi" Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
- causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
- causati da campi elettromagnetici;
- relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;

- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di:

- asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

Assistenza Ufficio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza – Cyber Risk

Sono esclusi:

- qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze del Software;
- i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
- la cancellazione accidentale dei dati;
- furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
- furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
- danni fisici a persone o cose;
- violazione di marchi e brevetti;
- uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
- pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
- insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
- insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;
- perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet;
- perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca;
- danni dovuti a campi elettromagnetici;
- danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

Nella garanzia "Recupero dati sono esclusi":

- Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione;
- manipolazione dell'attrezzatura o del sistema da parte di terzi;
- danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni;
- danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco);
- danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento);
- head crash (danni fisici sulla superficie magnetica).

MODULO ATTIVITA'

Responsabilità Civile Professionale

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Articolo "Estensioni di garanzia sempre operanti" - "Errato trattamento dei dati personali";
- d) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- e) le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

Sono esclusi i rischi relativi a:

- fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
- danni derivanti da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
- qualsiasi tipo di danno materiale.

Tutela Legale

Sono escluse le vertenze derivanti da:

- diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- materia fiscale o amministrativa, salvo i casi esplicitamente disciplinati;
- attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto esplicitamente disciplinato;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- Incarichi di amministratore in Enti Pubblici;
- esercizio della professione medica, infermieristica e di operatore sanitario;
- all'esercizio di attività di docenza.

Cyber Risk

Sono esclusi:

- danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- violazione effettiva o presunta della normativa antitrust;
- normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
- Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione o l'inosservanza degli Art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n.287/1990, Art.2598- 601 del C.C. Art.9, Legge n.192/1998, Art. 18-27- quater del Codice del Consumo Italiano, D.Lgs. n.145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.
- atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.
- esclusioni relative a ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualunque previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale, comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.
- brevetti, copyright, segreto commerciale, patrimonio informativo: sono esclusi:
- violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
- violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
- utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;

	<ul style="list-style-type: none"> - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato; - Negli atti che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica “, il furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo. - perdite, passività, eccedenze. sono esclusi: - perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; - il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; - il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto; - Royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie e concorsi, joint venture: con riferimento alla “responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” sono esclusi: - ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; - costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; - richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; - reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; - reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo; - connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner; - rischi per la salute derivanti da: - utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità; - funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo: - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione; - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento; - la Società non è tenuta ad alcun dovere o obbligo di sollevare l'Assicurato dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento o a provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino conseguenti direttamente o indirettamente - anche solo in parte - a formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; - esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; - scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare; - Perdite per mancata protezione dei dati: non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database; - i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà; - il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database; - perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo; - costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; - trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia.

MODULO UFFICI

Incendio

Sono esclusi i danni:

- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in "Oggetto della garanzia", al punto "Danni ai beni all'esterno dell'Ufficio";
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in "Altri oneri e spese sempre operanti" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", se acquistata.

Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:

Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

I danni d Furto non operano se è stata acquistata la relativa sezione.

Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:

- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Per i danni da acqua Sono esclusi i danni:

- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d'acqua: per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.

Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.

Per i danni all'esterno dell'ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

Per il fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.

Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni:

Le spese di trasloco e la perdi pigioni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.

Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell'Ufficio ma se ne acquisti uno nuovo.

Gli onorari dei periti e l'indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Contenuto
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
----------	----------------------	-----------------------

OGGETTO DELLA GARANZIA

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

1. Rottura di Lastre	Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza	Franchigia indicata in polizza
2. Rimpiazzo del combustile	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Frammi e Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
5. Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Danni da acqua – a. Danno generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g.	
6 - c. danni da gelo		
6 - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti		
6 - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali		
6 - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione		
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate		
6. Danni da perdite occulte d'acqua		Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente)
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento	Nel limite per sinistro indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.</i>
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio	Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza	
8. Danni all'esterno dell'ufficio	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
9. Fenomeno elettrico	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio"	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista

2. Trasloco	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
3. Oneri di ricostruzione	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
4. Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro	
5. Perdita pigioni	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione	
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro	
7. Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro.	
(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI		
Ricorso terzi	Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose	10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	Non prevista

Eventi Catastrofali

Sono esclusi i danni:

- Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come "Inondazione, alluvione, allagamento";
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO PER SINISTRO
TERREMOTO		
Terremoto	somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO		
Inondazione, alluvione e allagamento	somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE		
1. Spese demolizione e sgombero residui	20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.).	non prevista
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto		
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione		
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri		
	Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro.	

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da:

- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;

- terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:

- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Apparecchiature elettromedicali		Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive	Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso		
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati		

FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO

Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio
--	---	--

Furto

Sono esclusi i danni:

- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell'Ufficio rimasto incustodito:
- dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
- dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei "Rischi assicurati", punto 9;
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai "Rischi assicurati all'interno dell'Ufficio" al punto "Furto commesso da dipendenti e collaboratori" e dalla garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori", se acquistata.

Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie:

- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;
- All'esterno dell'ufficio se gli eventi relativi alle garanzie "su mezzi di trasporto" o "presso terzi" risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza esaurito quanto da essa dovuto.
- Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro.
- Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devono essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l'indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro.
- Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" l'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.

RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati ovunque riposti	15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo

Denaro	2.000 euro per anno assicurativo	
Merce in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto	
RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO		
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
1. Furto 2. Rapina estorsione 3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione 4. Furto con destrezza 5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici	Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Furto di fissi ed infissi	2.500 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
8. Furto, rapina dei beni dell'Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE		
1. Beni addosso o a portata di mano 2. Su mezzi di trasporto 3. Presso terzi	Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI		
1. DANNI PROVATI DAI LADRI		
1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
1.b. Guasti cagionati dai ladri	20% della somma assicurata Furto	
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	20% della somma assicurata Furto	
2. ALTRI ONERI E SPESE		
2.a Ripristino – rifacimento documenti	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
2.b Spese di perizia	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro	Non prevista
2.c Sostituzione / Modifica serrature	1.000 euro per anno assicurativo	Non prevista
2.d Pulizia riassetto dei locali	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.	Non prevista
2.f Spese sanitarie	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.g Indennizzo speciale	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
(Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l'orario di svolgimento delle relative mansioni	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia specifica indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE		
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati	Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia specifica indicata in polizza

In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di
oggetti ovunque riposti

Responsabilità Civile dell'Ufficio

Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Danni da Incendio", se acquistata;
- esplosivi: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento, errata consegna;
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da inquinamento accidentale";
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da interruzione e sospensione attività";
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.;
- operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- danni direttamente o indirettamente causati da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- Sono esclusi inoltre i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 - proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
 - responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
 - spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";
 - terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali in genere;
 - esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:

- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;

- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.

Inoltre, la Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
RISCHI ASSICURATI		
Danni a cose – Intera Sezione	Massimale indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza
Danni da inquinamento	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da interruzioni di attività	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da spargimento d'acqua	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO		
Danni da incendio	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);
- da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
- trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- umidità, stitilicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali", se acquistata.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali" sono inoltre presenti le seguenti limitazioni:

- l'assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- l'assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato,

per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;

- l'assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		
RCO – Danno Biologico	Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI		
Malattie Professionali	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Non prevista

Assistenza Ufficio

Sono esclusi i danni causati da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo.

Assistenza – Cyber

Sono esclusi:

- danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell'Assicurato, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line,
- interruzione della rete internet causata da parte di terzi.

Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività:

- le prestazioni non possono essere garantite se l'Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall;
- i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux;
- l'Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all'installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore);
- la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati;
- l'Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile.

MODULO ATTIVITA'

Responsabilità Civile Professionale

Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata.

Sono esclusi, inoltre, le perdite patrimoniali relativamente a:

1. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;



2. attività di responsabile della protezione dei dati, salvo quanto previsto all'art. RCP A "DPO - Responsabile trattamento dei dati";
3. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
4. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti- punto 2 "Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori";
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
7. mancata godibilità dei locali;
8. rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare;
9. responsabilità previste dall'Art. 1762 del Codice Civile "Contraente non nominato";
10. attività concernenti operazioni di "multiproprietà";
11. concessioni di fidejussioni (Art. 1763 del Codice Civile) o prestazione di garanzie in genere;
12. difformità dei Locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste;
13. mancato pagamento di pigioni o affitti in genere;
14. insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l'Assicurato;
15. atti illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;
16. atti illeciti derivati da consulenza in materia di progettazione e specifiche tecniche;
17. attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura;
18. sinistri derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
 Sono esclusi anche i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
19. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
20. violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
21. sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
22. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
23. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato nella scheda di polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA – SCOPERTO
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
Franchigia di sezione	----	Importo indicato in polizza
Attività di Mediatore	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza

Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Errato trattamento dei dati personali	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Stime e perizie	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Firma elettronica avanzata	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Amministratore di stabili, Revisore di condominio	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
DPO (Data Protection Officer) Responsabile trattamento dati	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza

Tutela Legale

E' escluso il rimborso di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dall'Impresa
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l'Impresa;
- in caso di domiciliatone, ogni duplicazione di onorari.

Inoltre, sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti Dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto

4. Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
6. Rapporti di lavoro		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Pacchetto sicurezza		Non previsto
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro
9. Appalto/subappalto		Non previsto
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali	5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione		Non previsto
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ		
Retroattività	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA		
Tutela in materia fiscale e Tributaria	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Sanzioni amministrative pecuniarie	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI		
Fase stragiudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Non previsto
Fase giudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Cyber Risk

Sono presenti le seguenti limitazioni:

- Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy":
- per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgono dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.
- dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

- violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo:
- soltanto in relazione alla garanzia "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- in relazione alla garanzia "Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria" per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.
- Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di:
- richieste di risarcimento previste dalla "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy";
- richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Acquisizione di informazioni personali:
- Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E' fatto salvo anche quanto previsto in termini di "Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A.", o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter).
- Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza.
- sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:
- l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.
- Sicurezza informatica: Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.
- Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati:
- Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione. Quali: associazioni di tipo mafioso (Art.416-bis C.P.) - associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea di tabacchi (D.P.R. n.43/1973) - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.74 del D.P.R. n. 309/1990) - associazione per delinquere (Art.416 C.P.) - corruzione (Art.318 C.P. e ss.) - malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis C.P.) - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art.377-bis e 378 C.P.) - rapina (Art.628 C.P.) - estorsione (Art.629 C.P.) - truffa (Art. 640 C.P. e ss.) - riciclaggio (Art.648-bis C.P.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter C.P.) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n.286/1998) -violazioni del copyright (Art.171,171-bis,171-ter,171-septies e171-octies della Legge n.633/1941) - le altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi Stato, Provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche - qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi.
- Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate. Quali: violazioni o inosservanze di qualsivoglia previsione del D. Lgs. n.58/1998 (cd. "Testo Unico della Finanza") e delle relative leggi e decreti attuativi - ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, e violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
- Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori. Quali ad esempio: Art.36 della Costituzione Italiana - D.Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro - Legge n.977 del 17 Ottobre 1967 (in materia di tutela del lavoro minorile) e sue successive modificazioni ed integrazioni - Legge n.300 del 20 Maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) - Legge n.604 del 15 Luglio 1966 (licenziamenti individuali) - Legge n.223

del 23 Luglio 1991 (in materia di Cassa Integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione) - D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e sue successive modificazioni e integrazioni - violazione dei Contratti Collettivi applicabili - altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.

- Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

Le limitazioni sopra elencate del punto "Violazioni del codice penale e di altre norme di legge" non si applicano a:

- richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui alla "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy", punti A.1, A.2 e A.3;
 - spese ai sensi della garanzia "spese e costi per privacy notification" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
 - Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione. Questa limitazione non si applica:
 - alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia "Difesa in giudizio";
 - al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
 - Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda). Questa esclusione non si applica: alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" punti 1-2-3, per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.
 - Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente.
 - trasmissioni e pubblicazioni: Con riferimento alle garanzie "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" - "Spese e costi per privacy notification" e "Spese in giudizio", relativamente a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
 - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
- Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
- Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", sono esclusi:
 - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni. Salvo qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 - qualsiasi guasto satellitare.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati", non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

- Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati", "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica" e "Furto online di fondi", sono esclusi pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.
- Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia Furto on line di fondi".
- Mancata conformità dei sistemi con le ultime disposizioni di sicurezza disponibili.

Inoltre, per

Per il "Furto online di fondi" la garanzia non opera per:

- l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
- l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
- la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
- qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
- i fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).

La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

- Nella garanzia "Spese e costi per privacy notification" sono escluse le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

Inoltre, si devono intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
Cyber Risk- Intera sezione	Massimale aggregato indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Spese e costi per privacy notification	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Spese per difesa in giudizio	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Mancata protezione dei dati	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza



FURTO ONLINE DI FONDI

Furto online di fondi	<p>300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l'Assicurato ma applichino una franchigia</p> <p>1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l'Assicurato.</p>	non prevista
-----------------------	---	--------------



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto</p> <p>Il Contraente / Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso. 2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali. 3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve: <ul style="list-style-type: none"> • fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso; • inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente. 5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato: <ul style="list-style-type: none"> • è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, • con una descrizione il più possibile particolareggiata, • e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno. <p>Sezioni Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT-RCO)</p> <p>Il Contraente / Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; 2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; 3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati; 4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare; 5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; 6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile; 7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa. 	<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>
--	--

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:

- Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Nella Responsabilità Civile Professionale: l'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società eventuali circostanze, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofici – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT – RCO) – Responsabilità Civile Professionale

- Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.
- Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore.

Sezione Tutela Legale

Il Contraente / Assicurato deve:

1. Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere a D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l'Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.:
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a D.A.S. la copia della sentenza definitiva;
 - nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.
5. Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) ai numeri:

Numero verde: 800 572 572, Numero dall'estero: +39 02 24 12 85 70, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: sinistri@das.it.

I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro.

Sezione Cyber Risk

A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve:

- inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR;
- allegare ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante.

La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza.

B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;
2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI

In seguito all'obbligo legale di adeguamento alla Notification Law il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l'Assicurato lo abbia scoperto.

D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA

La richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR.

La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un'omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B.

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La mancata protezione dei dati, richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza.

Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza.

F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INFORMATICA

L'interruzione o la sospensione dell'attività informatica deve essere comunicata per iscritto alla Società non appena l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, via fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza. La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci giorni dopo la fine del periodo di polizza.



Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate, in conformità a quanto indicato alla "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.

Sezione Assistenza dell'Ufficio e Sezione Assistenza Cyber

L'Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell'Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero +039 02.24.12.85.70. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it o un fax al numero 02.24.12.82.45.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso, l'indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell'ubicazione dell'ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura

	<p>Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p><u>Tutela legale:</u> D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR)</p> <p><u>Assistenza dell'Ufficio e Assistenza Cyber:</u> IMA Servizi Scarl, società di servizi, Piazza Idro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o, per l'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>L'Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L'Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.</p> <p>Per la sola Sezione di Tutela legale: D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.</p> <p>Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p> <p>Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semestrali con aumento del premio del 2%; - quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%; - trimestrali con aumento del premio del 3,0%; <p>Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponente fino al 3%.</p>
Rimborso	Non previsto
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue.</p> <p>Per la <u>RC Professionale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata.

	<p>Per le garanzie aggiuntive "Amministratore di stabili. Revisore di condominio" e "DPO Responsabile trattamento dati" operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Contraente ha la facoltà di chiedere all'Impresa un'estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. E' inoltre prevista la facoltà di richiedere un'Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. <p>Per la <u>Tutela Legale</u> l'assicurazione è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi.
--	---

Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
--	---

Risoluzione	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Trascorso il quinquennio l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>In ogni caso il recesso in caso di sinistro deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta.</p>
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a chi esercita l'attività professionale di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso) iscritto nell'apposito ruolo, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che la disciplinano, a tutela dei rischi relativi all'attività stessa e/o della proprietà/conduzione dello studio.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione		
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Tutti i rischi</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">22%</td> </tr> </table>	Tutti i rischi	22%
Tutti i rischi	22%	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p>
----------------------------------	--

	<p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.</p> <p>L'Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i></p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>UFFICI - SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO</p> <p>Mandato peritale: se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.</p> <p>Contenuto del mandato: i periti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del sinistro; - verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto; - accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro; - procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero. <p>Risultati della perizia: i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.</p> <p>ATTIVITA' – RC PROFESSIONALE</p> <p>In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio.</p> <p>ATTIVITA' – TUTELA LEGALE</p> <p>In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.</p> <p>L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..</p> <p>Liti transfrontaliere</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA&PROFESSIONI AGENTI IMMOBILIARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. C&P AIMM 2 – ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. C&P AIMM DIP – ED. 11/2021)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C&P AIMM DIP AGG – ED. 01/2022)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896



PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE	5
---	----------

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	17
--	-----------

MODULO ATTIVITA'

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Glossario di sezione	22
1. Cosa è assicurato	25
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	28
3. Condizioni di operatività	29
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	31
5. Tabella dei limiti di copertura	34

SEZIONE TUTELA LEGALE

Glossario di sezione	35
1. Cosa è assicurato	37
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	42
3. Condizioni di operatività	43
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	46
5. Tabella dei limiti di copertura	48

SEZIONE CYBER RISK

1. Cosa è assicurato	50
2. Condizioni di operatività	55
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	57
4. Tabella dei limiti di copertura	64

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI..."

MODULO ATTIVITÀ:	65
1. Responsabilità Civile Professionale - Che obblighi ho?	65
2. Tutela Legale - Che obblighi ho?	67
3. Cyber Risk - Che Obblighi Ho?	70

GLOSSARIO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

Le voci relative alle garanzie cyber (presenti nella Sezione Cyber Risk e nell'Assistenza Cyber Risk) sono indicate *in corsivo* per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "CATTOLICA&PROFESSIONI"

A

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Addetti

Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurato (definizione valida esclusivamente per le garanzie Cyber)

- a. *Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;*
- b. *l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.*

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Assistenza remota

Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.

Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano l'Assicurato ad effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.

Attività multimediale

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.

Attività pubblicitarie assicurate

L'esposizione della comunicazione pubblicitaria prodotta tramite canali di comunicazione messi a disposizione via web.

B

Back-up

Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

Botnet

Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware (vedi) specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.

C

Claims made

Tipologia di polizza che copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.

Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Contratto di assicurazione.

Cyber risk score

Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.

D

Danni

Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).

Danno

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.

Danno alle cose o agli animali

Riguardo al Cyber Risk si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali e le lesioni, compresa la perdita del loro uso, o la morte provocata agli animali.

Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone

Riguardo al Cyber Risk si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo.

Danno (da Cyber Risk)

Riguardo al Cyber Risk si intende l'alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.

Dark web

Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (ad esempio: TOR).

Data Breach (violazione dei dati)

Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati, vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.

Database

Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

Dati confidenziali

Si intendono informazioni soggette ad un accordo di riservatezza.

Dati personali

Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Deep linking

Vedi "Framing"

Deep web

La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.

A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Denial of Service Attack

Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).

Device

Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)

Dispositivo di supporto

Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).

Dipendente

Per dipendente si intende:

- qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che

lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;

- qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.

Divulgazione non autorizzata

La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).

Documenti

Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.

F

Fatto illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Firewall

Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.

Fornitore di servizi (Service Provider)

Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Framing

Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.

Franchigia

La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

H

Hardware

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare,

trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dei dati.

HDD (Hard Drive Disk)

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.

HDD esterno

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.

I

Identità digitale

L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche

Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:

1. le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;
2. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679
4. le seguenti informazioni relative a un soggetto:
 - il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Inquinamento

La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

Intranet

Una rete di dati aziendale privata.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre

2005 n.209).

L

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti le cui informazioni identificative personali non pubbliche siano state ragionevolmente violate tramite un accesso non autorizzato.

Legge sulla Privacy

Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

Libero professionista

Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.

M

Malware

Qualsiasi software o Codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale

La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale aggregato

La somma massima dell'esposizione della Società per uno o più sinistri per annualità assicurativa.

Massimale per anno

La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

Materiale Pubblicitario

Relativamente alle garanzie Cyber Risk, questa definizione indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:

- parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;
- pubblicità;
- video, contenuti in streaming, web-casting;
- forum online;
- bacheca e chat room.

NOTA BENE:

Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Metatag

Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.

Multa

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove

imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni

NON SI INTENDONO MULTE:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
 - i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
 - i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
 - i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.
2. *le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.*

P

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Patrimonio Informativo

Questa definizione indica:

- *i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;*
- *compresi i programmi per computer, le applicazioni;*
- *le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;*
- *ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.*

Perdita di profitto

Questa definizione indica:

1. *il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;*
2. *le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:*
 - a. *tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);*
 - b. *tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.*

PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:

1. *le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;*
2. *e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.*

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;
2. rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe

Perdite da interruzione di attività

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Periodo di ripristino

Questa definizione indica il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.

Periodo esteso di interruzione

Questa definizione indica il periodo che:

1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Privacy Policy

Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).

Procedimento

In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Public Web

Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso a Internet.

R

Ransomware (Sequestro di informazioni)

Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Rete

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

Richiesta di risarcimento

Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.

Richiesta di risarcimento

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta per impedire una prescrizione.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

S

Scoperto

La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sicurezza Informatica

Queste definizioni sono relative esclusivamente agli articoli di riferimento della Sezione Cyber Risk.

a. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D:

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

b. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F. della Sezione Cyber risk:

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema

informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistema operativo

Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Sistemi informatici

L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:

- gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi informatici di terzi

Questa definizione indica i sistemi informatici che:

- non siano di proprietà dell'Assicurato;
- non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'Assicurato svolga dei servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Social network

Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Società/Impresa/Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Software

Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Somma assicurata

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR5 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie **non rientrano**, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per:

- a. aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,
- b. i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

SSD (Solid-State Drive)

Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.

Studio associato

L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

T

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.

U

United States Code (U.S.C. o U.S.Code)

Il "Code of Laws of the United States of America"(variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code", "U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilazione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "**Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo**"

V

Vertice Aziendale

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

- i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;
- ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Virus

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk: il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro.

Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.

Vulnerabilità

Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.

Vulnerability assessment

Analisi di sicurezza finalizzata a individuare tutte le potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni di una rete, eseguendo una identificazione e valutazione dei potenziali danni che l'attaccante potrebbe infliggere all'attività produttiva.

L'attività di Vulnerability Assessment (VA) può essere eseguita sia dall'interno che dall'esterno della rete aziendale, permettendo di simulare differenti scenari che potrebbero verificarsi all'interno di un sistema.

W

Web reputation

La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE

In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° giorno** dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

COME EFFETTUI I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.



ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.



Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, **purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio.**

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.

LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno **60 giorni** prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (per il recesso dal contratto pluriennale).

ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO



In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

In tal caso:

COMUNICAZIONI DOVUTE

Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.



MODALITÀ DI RINNOVO

Il pagamento del premio **entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale** implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.

Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdetto e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE:

Qualora detto pagamento fosse eseguito **dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.**

ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente **sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.

Qualora il Contraente **non sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

GR = giorni residui di copertura.

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$.

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021} = 153$.

$D = 365 \text{ giorni}$.

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}$.

ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **augmentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le dichiarazioni **inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:

- non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
- l'Assicurato abbia agito in buona fede.

ART. CG9 INDICIZZAZIONE

Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.

Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.

Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.

In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.

ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.**

NOTA BENE:

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la **perdita totale o**

parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. CG14 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. CG16 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. CG17 CLAUSOLA BROKER

Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Broker di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.

ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

MEGLIO
PREVENIRE

La copertura è prestata per la responsabilità civile dei professionisti assicurati nello svolgimento delle attività prestate in favore dei propri clienti.

L'assicurazione della presente sezione è prestata in forma "Claims Made", ovvero opera solo per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto e per le Circostanze denunciate in corso di vigenza della polizza che possano ragionevolmente dare origine a richieste di risarcimento, anche pervenute dopo la scadenza.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Attività accessorie/secondarie

Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in polizza che deve restare prevalente.

C

Circostanza

Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, che siano scritti, o espressi, direttamente verso l'Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.

D

Danno

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.

Danno patrimoniale

Vedi Perdita patrimoniale.

L

Limite di risarcimento/indennizzo

La somma massima che la Società è tenuta a corrispondere per ogni sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del massimale indicato in polizza.

M**Massimale/massimale aggregato**

E' l'importo indicato nella scheda di polizza che rappresenta la somma massima che la Società può essere tenuta a pagare verso i Terzi danneggiati in base alla presente polizza in relazione a sinistri verificatisi durante il periodo di assicurazione (massimale aggregato) indipendentemente da quale sia il numero di:

- sinistri o danneggiati;
- Assicurati.

Qualsiasi sottolimito di massimale eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.

Mediazione

L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

O**Ordine professionale**

Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni

P**Perdita o danno patrimoniale**

Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo della Società, in seguito ad un sinistro risarcibile.

Postuma

Il periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto assicurativo entro il quale l'Assicurato può notificare alla Società le Richieste di risarcimento e/o le Circostanze pervenute per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di assicurazione e riferite ad un Evento assicurato commesso, o che si presuma sia stato commesso, durante il periodo di assicurazione indicato nella Scheda di polizza

R**Retroattività**

Il periodo antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Terzi danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).

Responsabilità contrattuale

La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

S

Sinistro

si intende:

- il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento;
- il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di danni patrimoniali;
- il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica;
- qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengano a conoscenza e che ragionevolmente possa dar seguito a richieste di risarcimento nei suoi confronti indennizzabili ai sensi della presente polizza, anche pervenute dopo la scadenza del contratto assicurativo.

U

Ultrattività

Il periodo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che, in accordo con la Società, è acquistabile dal Contraente e di durata variabile a sua scelta, durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della polizza stessa (v. anche Postuma).

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato che svolge l'attività di **Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso)** iscritto nell'apposito ruolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio - di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le **perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

La garanzia si intende prestata per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) compravendite, permuta ed affittanze di immobili e terreni;
- b) compravendite, permuta ed affittanze di attività commerciali, industriali, artigianali e pubblici esercizi, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e voltura delle licenze;
- c) attività complementari e/o necessarie comprese le pratiche in materia di finanziamento per la conclusione degli affari di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari,
- e) appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- f) smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per la vendita e/o locazione. La garanzia vale **unicamente per le spese relative al rifacimento delle chiavi stesse e/o alla sostituzione delle serrature.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio, ivi compresi i praticanti.

Studio associato/pluralità di associati/assicurati

Qualora il Contraente sia uno Studio associato o una Società tra Professionisti, fermi restando i limiti e le condizioni tutte di polizza, l'assicurazione prestata con il presente contratto vale anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, risultanti nominativamente indicati in polizza, **quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra Professionisti.**

NOTA BENE:

In queste ipotesi, il massimale indicato in polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

ART. RCP2 RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, non assicurati, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con **esclusione di qualsiasi responsabilità solidale.**

ART. RCP3 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

1. Attività di mediatore (D.M. 18.10.2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/11 e del DM 139/14).

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia chiamato a corrispondere, per errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali, svolta nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

Ai fini dell'applicazione della presente garanzia, **non sono considerati terzi** lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

Nell'ipotesi in cui esista una polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, la garanzia **opera a secondo rischio**, ossia in eccedenza a quanto risarcito dalla citata polizza.

La garanzia non vale, inoltre, per i danni derivanti da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società **qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.**

2. Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori

A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni", punto 10), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per le perdite patrimoniali causate a terzi in seguito alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

Per quanto riguarda titoli, somme di denaro e valori, la garanzia è operante se la custodia o il deposito risultano documentati.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Tale limite rimane inoltre la massima esposizione annua della Società **qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.**

NOTA BENE:

Qualora risulti presente e operante altra copertura assicurativa o garanzia della presente polizza a copertura dei medesimi beni, **la presente garanzia vale:**

- a primo rischio qualora l'altra copertura non sia operante;
- a secondo rischio, se l'altra copertura sia operante, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.

3. Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché indennizzabili a termini della presente sezione di polizza.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza

4. Errato trattamento dei dati personali

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del D. Lgs. n.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per le perdite patrimoniali causate a terzi, in seguito all'errato trattamento dei dati

personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenute in modo involontario e non illecitamente e non continuativamente.**

A parziale deroga all'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" lett. c), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Tale limite rimane inoltre la massima esposizione annua della Società **qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.**

5. Elaborazione elettronica di dati

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati a terzi derivanti dall'attività di elaborazione elettronica e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte anche da società o enti diversi dall'Assicurato.

La garanzia è estesa all'attività svolta dalla società di servizi o dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati, **se di proprietà dell'Assicurato o se l'Assicurato possiede una quota, esclusivamente per i servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.**

Restano esclusi i danni derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software utilizzato.

6. Stime e perizie

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti ai sensi dell'art. 2465 c.c..

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

7. Consulenza giudiziale

La garanzia comprende i danni derivanti dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

8. Arbitro irrituale e rituale

L'assicurazione comprende i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di arbitro, sia irrituale che rituale, svolte ai sensi degli artt. 806 e successivi c.p.c., esercitate da soggetti in possesso di sufficienti requisiti di terzietà e parzialità.

9 Firma Elettronica Avanzata (FEA)

L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali cagionate dall'Assicurato derivanti dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **purché si sia avvalso di soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che si intendono operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali o risulti l'indicazione della loro operatività.

ART. RCP-A AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI, REVISORE DI CONDOMINIO

A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dello svolgimento dell'attività secondaria di Amministratore di stabili condominiali o di Revisore di condominio svolta nei termini previsti dagli artt. 1130, 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Per la presente estensione di garanzia la retroattività si intende limitata a 2 (due) anni.

La garanzia non vale:

- 1) per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);**
- 2) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.**

Relativamente all'Amministratore di stabili condominiali, l'assicurazione vale per la committenza di **lavori di straordinaria manutenzione** degli edifici condominiali da lui amministrati, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti. Tale garanzia è operante purché **i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

Per la responsabilità civile del Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche **la garanzia opera sempreché:**

- siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, **il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;**
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato **la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 c.p.

Oltre a quanto previsto dall'articolo RCP9 "Esclusioni e limitazioni", **l'assicurazione non è operante:**

- se l'Amministratore **non ha adempiuto all'obbligo di aprire uno specifico conto corrente**, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;
- nel caso in cui l'Amministratore **non si sia attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti** vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;
- per la gestione di immobili non in condominio.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione di franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.

Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.

ART. RCP-B DPO (Data Protection Officer) - RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI

A parziale deroga dell'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/ scoperto indicati nella scheda di polizza.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP4 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso delle **abilitazioni professionali** o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in polizza.

ART. RCP5 ALTRE ASSICURAZIONI - SECONDO RISCHIO

Nel caso in cui, per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, siano state contratte altre assicurazioni, la presente polizza opererà soltanto **a secondo rischio**, ossia **in eccesso ai massimali** dell'altra assicurazione

ART. RCP6 VALIDITÀ TEMPORALE - RETROATTIVITÀ E POSTUMA

1. Inizio della garanzia - Retroattività illimitata

Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.), di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo**; pertanto, la retroattività è da intendersi **illimitata, salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce "retroattività"**.

NOTA BENE:

Per le garanzie aggiuntive "Amministratore di stabili, Revisore di condominio" e "DPO (Data Protection Officer) Responsabile trattamento dei dati", **operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 (due) anni**.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante alle condizioni previste dal presente contratto anche qualora il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Qualora il Contraente sia uno studio associato, **l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente** alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio; salvo quanto previsto ai punti successivi relativamente alle garanzie "postume".

2. Termine della garanzia

In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.

- **Deeming clause**

L'assicurazione si intende operante anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta **dopo la scadenza della polizza** che siano conseguenti e/o collegate a **circostanze di cui** l'Assicurato sia venuto a conoscenza e che siano state denunciate durante il periodo di validità della polizza.

- **Postuma per cessazione dell'attività**

Qualora non sia stata attivata la garanzia postuma del successivo punto, "Ultrattività decennale per cessazione del contratto", in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'Albo, se previsto, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita

iva, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - ha la **facoltà di chiedere alla Società** che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute nei **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività**, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa se prevista)** e comunque prima della cessazione dell'attività.

i

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato **deve comunicare in forma scritta alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà**. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, dovrà essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale, dietro **pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte** l'importo dell'ultimo premio annuo.

Il **massimale** indicato in polizza rappresenta la **somma massima che la Società pagherà**, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.

- **Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)**

Qualora non sia stata attivata la garanzia postuma del punto precedente, in caso di **cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro**, è **facoltà dell'Assicurato di chiedere alla Società** che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute e denunciate alla Società fino a **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione del rapporto** assicurativo, purchè dette richieste di risarcimento si riferiscano a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza (retroattività compresa, qualora prevista)**.

i

Il **massimale** indicato in polizza rappresenta la somma massima che la Società pagherà, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di ultrattività della copertura di cui alla presente clausola.

Ai fini della presente proroga della copertura, **entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà**. In

tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività, dietro **pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio, in base alla durata, pari a:**

75% del premio imponibile annuo per un **periodo addizionale di 24 mesi**

125% del premio imponibile annuo per un **periodo addizionale di 48 mesi**

175% del premio imponibile annuo per un **periodo addizionale di 84 mesi**

250% del premio imponibile annuo per un **periodo addizionale di 120 mesi**

→

La **garanzia opera in eccedenza ai massimali garantiti da eventuale polizza per il medesimo rischio sottoscritta dall'Assicurato con altra Compagnia successivamente alla cessazione del presente contratto e fino a concorrenza del massimale della presente garanzia per l'intero periodo dell'ultrattività**.

ART. RCP7 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio relativo alla presente sezione viene definito in base all'**ammontare del fatturato** così come riportato nella scheda di polizza e si considera **premio minimo acquisito**.

Entro 60 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, **qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in polizza (o indicato su l'ultima appendice di variazione emessa dalla Società)**, il Contraente dovrà **comunicare per iscritto alla Società l'importo aggiornato**.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di consultare banche dati pubbliche per reperire l'importo del fatturato aggiornato e di inoltrare al Contraente - entro 15 giorni dalla scadenza annuale - il calcolo dell'eventuale nuovo premio di polizza.

→

A fronte del nuovo calcolo del premio effettuato la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e del premio.

Qualora detta appendice di variazione comporti una maggiorazione di premio rispetto a quanto corrisposto per l'annualità precedente, entro i 15 giorni successivi alla sua emissione, il Contraente sarà tenuto al relativo pagamento.

NOTA BENE:

In mancanza degli adempimenti sopra descritti, per il periodo intercorrente tra la fine della precedente annualità assicurativa e la data di effettiva sottoscrizione dell'appendice di variazione del rischio e del pagamento dell'eventuale premio maggiorato, in caso di sinistro **la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa dalla Società) e quello del fatturato aggiornato.**

ART. RCP8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in **Unione europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

• ESCLUSIONI DI RISCHIO

Non sono considerati terzi:

- il **coniuge, i genitori, i figli** dell'Assicurato;
- qualsiasi altro **parente o affine** con lui **convivente**;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il **legale rappresentante**, il socio **a responsabilità illimitata, l'amministratore** e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alle lettere a) e b);
- i **dipendenti** soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto 3 "Errato trattamento dei dati personali";
- i **dipendenti dell'Assicurato** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le **imprese dell'Assicurato** o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

L'assicurazione **non** comprende i rischi relativi a:

- danni derivanti dall'esercizio di **attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza**, per la quale risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato, salvo quanto previsto all'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti";
- danni provocati da **professionisti** che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza non risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- fatti o atti**, che generano sinistri, **di cui si era a conoscenza** prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
- danni derivanti da **azioni dolose** commesse dall'Assicurato;
- qualsiasi tipo di **danno materiale (non patrimoniale)**.

• LIMITAZIONI DI GARANZIA

- sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da **comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;

Sono escluse, inoltre, le perdite patrimoniali relative a:

- sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare** irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al

- pagamento;
8. attività di responsabile della protezione dei dati, salvo quanto previsto all'art. RCP A "DPO - Responsabile trattamento dei dati";
 9. attività di **Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali**;
 10. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in **consegna o custodia** o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'Art. RCP3 "Estensioni di garanzia sempre operanti- punto 2 "Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori";
 11. **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 12. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di **polizze di assicurazione** e nel pagamento di premi di assicurazione;
 13. mancata godibilità dei locali;
 14. rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare;
 15. responsabilità previste dall'Art. 1762 c.c. "**Contraente non nominato**";
 16. attività concernenti operazioni di "**multiproprietà**";
 17. concessioni di **fideiussioni** (Art. 1763 c.c.) o prestazione di garanzie in genere;
 18. difformità dei Locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste;
 19. mancato pagamento di **pigioni o affitti** in genere;
 20. insolvenza, fallimento o qualsiasi altra **procedura concorsuale** che coinvolga l'Assicurato;
 21. atti illeciti derivanti da attività di **mediazione finanziaria** connessa all'erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;
 22. atti illeciti derivati da **consulenza in materia di progettazione e specifiche tecniche**;
 23. attività di **consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti** di qualsivoglia natura;
 24. sinistri derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
 - **atto doloso** condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o **elettronico**;
 - accesso a, o **rivelazione di informazioni personali** identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- Sono esclusi anche i danni:**
- a dati **software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da **interruzione d'esercizio**;
 - causati da o dovuti a **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità** di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
25. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'**asbesto** o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
 26. **violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa**;
 27. sinistri derivanti da qualsiasi **atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo**;
 28. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente** (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero **da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive**;
 29. **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici**.

Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCP10 FRANCHIGIA DI SEZIONE



L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato nella scheda di polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.

Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCP11 PLURALITÀ DI ASSICURATI - MASSIMO RISARCIMENTO



L'assicurazione è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il quale resta, per ogni effetto, unico (aggregato) anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro nonché in presenza di una pluralità di danneggiati e/o sinistri.

In caso di più sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia sarà considerata come data di tutte le richieste e notizie e più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico sinistro anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP12 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI DI RISARCIMENTO		
GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA - SCOPERTO
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
Franchigia di sezione	-----	Importo indicato in polizza
Attività di Mediatore	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Custodia di documenti, somme di denaro titoli e valori	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Errato trattamento dei dati personali	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Stime e perizie	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
Firma elettronica avanzata	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Amministratore di stabili, Revisore di condominio	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza
DPO	Importo indicato in polizza	Importo indicato in polizza

SEZIONE TUTELA LEGALE

LA TUTELA LEGALE

In questa sezione sono previste le soluzioni assicurative per la protezione degli interessi dei professionisti nelle controversie legali che possono insorgere nell'ambito della propria attività.

GLOSSARIO DI SEZIONE

A

Attività accessorie/secondarie

Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in polizza che deve restare prevalente.

C

Carenza

Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

D

D.A.S.

Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

F

Fase giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

M

Mediazione

L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

R

Retroattività

Il periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza, e quindi al periodo di assicurazione, durante il quale siano stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Terzi danneggiati che abbiano generato un sinistro, avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, denunciato alla Società durante il periodo di assicurazione (o eventualmente durante il periodo di ultrattività, se previsto).

Responsabilità contrattuale

La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

S

Sinistro

si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

V

Vertenza

Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, Penale o amministrativa.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati al successivo Art. TL3 "Casi assicurati".

SI GARANTISCONO:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di un **solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto dalla scheda tecnica di polizza e/o da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite:

Limite	Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza
--------	---

ART. TL2 ASSICURATI

A seconda della forma societaria con la quale l'attività indicata in polizza viene esercita, per Assicurati devono intendersi:

Per le società di persone:

- il Contraente;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per le società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro

non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il Contraente;
- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- il libero professionista o lo studio associato contraente;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;

Per le società tra professionisti in forma di società di persone:

- il Contraente;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.



NOTA BENE:

Il numero degli Assicurati deve corrispondere alla totalità dei soggetti, che ricoprendo il relativo ruolo, partecipano all'attività professionale indicata in polizza.

Qualora i soggetti Assicurati di cui sopra non siano indicati sulla scheda di polizza, in caso di sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si farà riferimento ai registri e gli elenchi nominativi della Contraente.

Nel caso di società tra professionisti non sono considerati assicurati i soci investitori.

Qualunque sia la forma in cui l'attività venga svolta, nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

ART. TL3 CASI ASSICURATI

La Società assicura le spese di cui all'Art. 36 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione:

- **all'utilizzo del web e dei social o media network;**
- **all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.**



NOTA BENE:

Qualora risultino assicurati e indicati in polizza uno o più uffici le garanzie si intendono prestate per tutte le ubicazioni delle unità immobiliari assicurate.

Diversamente in assenza Uffici assicurati in polizza le garanzie si intendono prestate **per la sola unità immobiliare adibita ad ufficio e costituisce la sede legale dell'attività assicurata.**

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- a. relativamente agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b. con il fornitore del servizio di connessione internet;
- c. con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
- d. con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
- e. con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.

La garanzia rimborsa **solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite:**

Limite	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile della sede legale dell'attività indicata in polizza. In materia di usucapione, l'inizio della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

6. Rapporti di Lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia opera **solo per le spese sostenute dal Contraente.**

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla

posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. La garanzia opera **solo per le spese sostenute dal Contraente**.

8. Pacchetto Sicurezza

- a. In materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, in materia di **sicurezza alimentare** e in materia di **tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In materia di **protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
- per resistere a **secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato.
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
 - per i reclami all'autorità competente.
- c. In materia di **responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

NOTA BENE:

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti **entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività** presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. c. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

9. Appalto e subappalto

Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali dello studio/ufficio del Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza
--------	---

11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nei casi previsti dal presente contratto. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

La garanzia **opera a primo rischio nei seguenti casi:**

- **la polizza di responsabilità civile non opera** in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza;
- **la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato.**

La garanzia opera a secondo rischio nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non operi in quanto l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno. In questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico. Inoltre, la garanzia non opera se:

- **la polizza di responsabilità civile non esiste;**
- **l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
- **il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

12. Vertenze contrattuali con le Compagnie di assicurazione

Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente

Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

NOTA BENE:

La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

In questi casi, il Contraente ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S..

D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

La garanzia opera con il seguente limite:

Limite	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
--------	---

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare le seguenti garanzie aggiuntive.
Queste garanzie si intendono operanti se indicata la loro operatività nella scheda tecnica di polizza.

ART. TL-A RETROATTIVITÀ

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. TL4 "Quando sono in copertura i sinistri", sono coperte le spese sostenute:

- per la difesa per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi indicati all'Art. TL3 "Casi assicurati";
- nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-E "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se è acquistata;

per atti, fatti o comportamenti avvenuti:

- anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data;
- e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre **solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.**

NOTA BENE:

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di Tutela Legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

La garanzia non opera se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

ART. TL-B TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA

Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche.

La garanzia opera **solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.**

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

ART. TL-C OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Per l'impugnazione di sanzioni pecuniarie la garanzia è prestata con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro
--------	--

ART. TL-D VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEI CREDITI

Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza sotto riportato** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché i **crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

Le spese previste dalla presente garanzia sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.



NOTA BENE:

La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

In mancanza di accordo tra le parti, la garanzia **opera anche per la fase giudiziale**, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

La garanzia è prestata nel limite:

- del massimale per sinistro e del massimale per anno;
- per numero di casi stragiudiziali e giudiziali per anno assicurativo;

indicati in polizza e comunque con le seguenti ulteriori limitazioni:

Limite per la fase giudiziale	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
Carenza	90 giorni

ART. TL-E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, **D.A.S. rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice**.

D.A.S. non anticipa alcuna somma nel corso del procedimento e rimborsa le spese sostenute nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente**.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto illustrato qui di seguito è valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa**:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento**;
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto**.



CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 8 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

L'**evento** è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.



CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRI DIRITTI REALI

(Vedi punto 5 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

In materia di usucapione, l'**evento** coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.



CASI SPECIFICI: APPALTO E SUBAPPALTO

(Vedi punto 9 dell'Art. TL3 "Casi assicurati")

Le vertenze in materia di appalto e subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale, pertanto l'**evento** coincide con il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare le norme del contratto.



CASI SPECIFICI: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

(Vedi garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-E "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata)

La **data dell'evento** coincide con quella dell'inizio di una condotta, o della prima violazione, anche presunta, del contratto o della norma di legge che ha originato il danno erariale.

ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro**;
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione**.

ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate**. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE



DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Tutti i casi assicurati operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Inoltre, i casi assicurati dell'Art. TL3 "Casi assicurati" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- appalto o subappalto;
- spese di resistenza per danni extra contrattuali;
- chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;

operano anche negli altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

ART. TL9 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE



RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO: CASI

Fallimento:

alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o D.A.S. è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente:

in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto.

L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ:

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza, **deve darne immediata notizia alla Società.**

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
2. mediante lettera raccomandata.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. TL10 VARIAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio relativo alla presente sezione viene definito in base al **numero di addetti** così come riportato nella scheda di polizza e si considera **premio minimo acquisito**.

Entro 60 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora il numero degli addetti risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato in polizza (o indicato su l'ultima appendice di variazione emessa dalla Società), **il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società tale parametro aggiornato**.

A fronte di tale comunicazione la Società emetterà formale appendice di variazione del rischio e del premio.

Qualora detta appendice di variazione comporti una maggiorazione di premio rispetto a quanto corrisposto per l'annualità precedente, entro i 15 giorni successivi alla sua emissione, il Contraente sarà tenuto al relativo pagamento.

NOTA BENE:

In mancanza degli adempimenti sopra descritti, per il periodo intercorrente tra la fine della precedente annualità assicurativa e la data di effettiva sottoscrizione dell'appendice di variazione del rischio e del pagamento dell'eventuale maggior premio, in caso di sinistro **la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra il numero degli addetti riportato sulla scheda di polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa dalla Società) e il numero degli addetti aggiornato.**

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. TL11 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i rischi relativi a:

1. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
2. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
3. esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;
4. incarichi amministrativi e di revisore in Enti Pubblici;
5. attività di docenza;
6. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
7. affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
8. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

• SPESE

È escluso il rimborso di:

9. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
10. compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è

rinvia a giudizio in sede penale;

11. compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
12. spese per l'indennità di trasferta;
13. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
14. spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
15. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
16. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
17. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
18. spese non concordate con D.A.S.;
19. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

• VERTENZE

Sono escluse le vertenze relative a:

20. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
21. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
22. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati", ai punti 1 - 2 - 8;
23. fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. TL3 "Casi assicurati" ai punti 2- 8.b - 8.c;
24. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
25. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
26. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
27. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
28. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-D "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
29. compravendita o alla permuta di immobili;
30. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, degli immobili nei quali l'Assicurato svolge la propria attività.
31. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
32. adesione ad azioni di classe (class action);
33. difesa penale per abuso di minori.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. TL12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA - ALTRI LIMITI	
ART. TL3 CASI ASSICURATI			
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non Previsto	
2. Delitti Dolosi		Non Previsto	
3. Danni subiti			
4. Fornitori		Importo pari o superiore a 200 euro	
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non Previsto	
6. Rapporti di lavoro		Non Previsto	
7. Istituti o enti di pubblici di assicurazioni		Non Previsto	
8. Pacchetto sicurezza		Non Previsto	
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiore a 250 euro	
9. Appalto/subappalto		Non Previsto	
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali		5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non Previsto
11. Spese di residenza per danni extracontrattuali		Nei limiti del massimale per sinistro e	Non Previsto
12. Vertenze contrattuali le con compagnie di assicurazione		del massimale per anno indicati in polizza	Non Previsto
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente	1.000 euro *per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non Previsto	
ART. TL-A (Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ			
Retroattività	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non Previsto	
ART. TL-B (Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA			
Tutela in materia fiscale e Tributaria	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non Previsto	
ART. TL-C (Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Sanzioni amministrative pecuniarie	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro	

ART. TL-D (Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

Fase stragiudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Non previsto
Fase giudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Valore in lite maggiore o uguale a 500 euro

**ART. TL-E (Garanzia aggiuntiva)
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO**

Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
--	--	--------------

SEZIONE CYBER RISK

PER LA SICUREZZA DIGITALE

La sicurezza informatica è divenuta un'esigenza prioritaria per ogni attività: violazione dei nostri sistemi, furto di dati, interruzioni del servizio, danni reputazionali, danni pecuniari sono ormai all'ordine del giorno. Contro gli imprevisti del mondo virtuale Cattolica ha ideato una gamma di scelte reali, illustrate nella Sezione a seguire.

1 - COSA E' ASSICURATO

Nota: vista la complessità di questa tematica, a partire dall'ampia presenza di termini tecnici e in inglese, si rimanda alla consultazione del glossario.

Per facilitarne la consultazione, i termini riferiti a questa Sezione "Cyber Risk" sono identificati dall'uso del corsivo.

ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA

A. RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, per gli importi assicurati e alle condizioni di seguito indicate (contemplanti franchigie e scoperti), che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, per i casi di seguito descritti.

1. Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile.

Furto, perdita, o divulgazione non autorizzata devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.

2. Uno o più dei seguenti atti o eventi che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica:
 - alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - la trasmissione di un Codice maligno da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi impossibile da evitare;
 - partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi.

Gli atti o eventi devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza.

3. Mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente sul tema della

notifica della violazione di dati personali.



L'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato deve avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

4. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - a. proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - b. richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - c. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche.



Gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità di questa polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

5. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità all' "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni; nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità all'"United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni, nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente.



Gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento devono avvenire per la prima volta dopo la data di validità della presente polizza e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

NOTA BENE:

Le richieste di indennizzo/risarcimento presentate al Contraente/Assicurato e gli indennizzi/risarcimenti previsti da questa garanzia a favore del Contraente/Assicurato **devono pervenire per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essere denunciate per iscritto alla Società nello stesso periodo.**

B. SPESE E COSTI PER PRIVACY NOTIFICATION

La Società indennizza/risarcisce il Contraente/Assicurato per:

- spese e costi per Privacy Notification, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia e sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società,
- derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2,
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
- purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite **per la parte eccedente la franchigia o lo scoperto applicabili.**



QUALI COSTI SONO INCLUSI

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento, per i casi di seguito descritti.

1. Costi di consulenza, per:

- a. nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale

violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;

- b. le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche.

Ciò a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato in scheda di Polizza nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", alla voce "Cyber Risk - Spese per Privacy Notification".

2. Per provvedere alla notifica:

- a. ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile (la normativa prevede l'obbligo di comunicare specificatamente la violazione dei dati agli interessati solo se è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b. previa autorizzazione della Società, anche nei casi in cui la normativa non ne preveda l'obbligo, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura.

- 3. Per le spese di consulenza per pubbliche relazioni, allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.**

ESCLUSIONI

Le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. DIFESA IN GIUDIZIO

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione alle Spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dall'Assicurato, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto:**

- con il preventivo consenso scritto della Società;
- in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato;
- instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

D. RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di risarcimento, per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del

- nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 5. violazione del copyright;
 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
 7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking o framing) all'interno di contenuti elettronici.



Questi atti devono essere colposi e devono essere stati commessi per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato; deve altresì trattarsi di richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza.

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La Società indennizza il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2. impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. COPERTURA DEI DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ INFORMATICA

La Società indennizza il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, sostenute dall'Assicurato:

- durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile)
- come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici
- che sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Ai fini della validità della garanzia il periodo di ripristino non deve superare i 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito di un ripristino avvenuto entro il termine dei 30 giorni, i sistemi siano realmente e necessariamente interrotti o sospesi nuovamente entro un'ora dall'avvenuto ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale, le eventuali ulteriori attività volte al ripristino si devono intendere come parte del precedente intervento di ripristino.

Il Periodo Esteso di Interruzione non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

ALTRE SPESE

ART. CR2 FURTO ONLINE DI FONDI

La Società indennizza le sottrazioni di denaro conseguenti a transazioni non autorizzate verificatesi nel periodo di validità della polizza, compiute da terzi attraverso:

- uso online non autorizzato di carte di pagamento;
- accesso non autorizzato al conto bancario online;
- accesso non autorizzato al portafoglio online.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia all'Istituto bancario o alla Società emittente della carta deve essere presentata entro 48 ore dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

IN CASO DI...	SUCCEDE COSÌ:
Rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società riconosce un indennizzo pari all'importo della franchigia posta a carico del titolare da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta. Limite massimo: 300,00 euro per anno assicurativo
Mancato rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società rimborsa la transazione non autorizzata. Limite massimo: 1.000,00 euro per anno assicurativo



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per:

1. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
2. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
3. la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
4. qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
5. i fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.

NOTA BENE:

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).

La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

ART. CR3 REGIME DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione viene prestata nella forma "Claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento giunte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza.



Le eventuali spese sostenute per le richieste di risarcimento, in conformità a quanto previsto da questa polizza, riducono, fino ad annullare, il massimale e **sono soggette a franchigia (si rinvia all'art. CR 13 "Tabella Riepilogativa: Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo")**.

ART. CR4 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite, che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

ART. CR5 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO



COME MI PROTEGGE LA POLIZZA?

A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di vertenza giudiziale la Società ha la facoltà di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, dei termini e delle condizioni di polizza, ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, anche nel caso in cui una o più contestazioni relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente.



L'avvocato difensore deve essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società. In mancanza di un accordo, prevarrà la decisione della Società.

NOTA BENE:

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti:

- da atti, errori o omissioni,
- ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti
- ovvero da atti, errori o omissioni continuate,
- ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica,

dovranno essere considerate come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento.

Tali richieste di risarcimento si intenderanno tutte presentate alla data di presentazione della prima.

B. SPESE CORRELATE

La Società si fa carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento e **sostenute con il suo previo consenso scritto**, per ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza.



Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni, ovvero dei costi per Privacy Notification, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento.

I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.

C. CONTESTAZIONI

Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della

Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere il valore minore tra:

- a. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evasa, al netto della franchigia e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto, con l'aggiunta di:
 - il cinquanta per cento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale; nonché
 - il cinquanta per cento (50%) dell'eventuale maggior danno venutosi a quantificare successivamente alla proposta di risarcimento rispetto all'importo inizialmente proposto**(rimane a totale carico dell'Assicurato il restante cinquanta per cento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la vertenza avrebbe potuto essere evasa);**
- b. la massima esposizione della Società il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile).

La Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, le cui spese rimarranno a carico dell'Assicurato.

ART. CR6 ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa si applica **in eccedenza rispetto a ogni altra assicurazione sottoscritta dall'Assicurato che sia valida, e quindi a secondo rischio, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra assicurazione sia stata stipulata esplicitamente per l'eccedenza rispetto al massimale della presente polizza.**

ART. CR7 CESSIONE

I diritti e le obbligazioni relativi a ogni Assicurato **non possono essere ceduti.**

In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, l'assicurazione sarà comunque valida secondo quanto consentito dalla presente polizza.

ART. CR8 RECESSO E RISOLUZIONE

La Società può recedere da questa Sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente all'indirizzo indicato comunicazione scritta, con preavviso di 60 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni di questa polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

ART. CR9 PRECISAZIONE - FORMA SINGOLA DI UN TERMINE

Se il contesto lo richiede, la forma singolare di un termine (di una parola) includerà anche il suo plurale.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. CR10 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono esclusi i casi sotto elencati

ESCLUSIONI DI RISCHIO

1. DANNI ALLE PERSONE O DANNI ALLE COSE O AGLI ANIMALI

2. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST

violazione effettiva o presunta di:

- normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
- Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, e ove applicabile, la legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.

3. ATTI, ERRORI, OMISSIONI, EVENTI ANTE EFFETTO POLIZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto **prima della data di effetto della polizza** o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.

4. PIANI FINANZIARI, FONDI E PATRIMONI

Ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di leggi in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale.



Sono comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.

5. BREVETTI, COPYRIGHT, SEGRETO COMMERCIALE, PATRIMONIO INFORMATIVO

- a. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
- b. violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
- c. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
- d. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
- e. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.

6. PERDITE, PASSIVITÀ, ECCEDEXENZE

- a. le perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
- b. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, ovvero tra i conti;
- c. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altro importo in eccedenza rispetto al totale stabilito o previsto.

7. ROYALTIES, COPYRIGHT, PREZZI DELLE MERCI, LOTTERIE E CONCORSI, JOINT VENTURE

Esclusioni, con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D., relative a:

- a. ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
- b. costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- c. richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- d. reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- e. reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo;
- f. connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.

8. RISCHI PER LA SALUTE

- a. utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b. funghi, muffe spore o mico tossine di qualsiasi tipo:
 - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione;
 - ogni provvedimento amministrativo o normativo, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
 - la Società non copre la responsabilità dell'Assicurato da formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
- c. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
- d. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.



Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

9. PERDITE PER MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a. i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo

- relativo al valore del database;
- d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
 - e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

NOTA BENE:

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

10. TRASFORMAZIONI DELL'ATOMO

Trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.



LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

11. LAVORO DIPENDENTE

Vertenze che nascono da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o **qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti**, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

12. DIRIGENZA E MANAGER

Effettivi o presunti **atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni**, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

13. VIOLAZIONI O INADEMPIMENTI DI CONTRATTO

Richieste di risarcimento o perdite relative a **responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.**



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- a. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- b. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- c. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.

14. PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE

Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a:

- a. richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lettera C;
- b. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

15.ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato.

Non è altresì applicabile nel caso previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5. o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter.

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5.

16.SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:

- a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

17.SICUREZZA INFORMATICA

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

18.VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE

Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.

- a) Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione.
- b) Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate.
- c) Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori.
- d) Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.



ECCEZIONI

Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:

- e) richieste di risarcimento garantite ai sensi. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;
- f) pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni

identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

19. ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera C.
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.

20. RISARCIMENTI FRA ASSICURATI

Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).



ECCEZIONI

Questa esclusione non si applica:

- alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

21. PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI

Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente.

22. TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a **distribuzione**, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di **contenuti o materiali in:**

- a. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- b. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- c. pubblicità da o per conto dell'Assicurato.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.

23. ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO

Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

24. DOLO E INTENZIONALITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a

qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.

25. INTERRUZIONI E GUASTI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a:

- a. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causata soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

- b. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- c. qualsiasi guasto satellitare.

26. PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

NOTA BENE:

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - **saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino una distinta franchigia come riportato nella scheda di polizza.**

27. INTERVENTI DI AUTORITA' GOVERNATIVA

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F., e Art. CR2 "Furto online di fondi", relative a **pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database** per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

28. PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO

Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dall'Art. CR2 "Furto on line di fondi".

29. MANCATA CONFORMITÀ DEI SISTEMI CON LE ULTIME DEFINIZIONI DI SICUREZZA DISPONIBILI

ART. CR11 MASSIMALE CYBER

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della polizza stessa.



COSA VIENE INDICATO IN POLIZZA

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le spese e costi per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le spese e costi per Privacy Notification;
- C. i danni e le spese correlate alla richiesta di risarcimento;
- D. le spese e costi per attività multimediale e pubblicitaria;
- E. le perdite per la protezione dei dati;
- F. le perdite da interruzione di attività; in particolare, in questo caso per i dati gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, la copertura è soggetta allo specifico sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

I sottomassimali e i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza.

NOTA BENE:

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a garantire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza.

Dopo l'esaurimento del massimale, la Società si asterrà da ulteriori attività di difesa relative ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando la gestione della difesa all'Assicurato.

ART. CR12 FRANCHIGIA CYBER



COME SI APPLICA LA FRANCHIGIA

L'importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni evento o agli eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.

NOTA BENE:

La presenza di una franchigia comporta la sospensione di ogni pagamento da parte della Società di qualsiasi importo fino a che il danno non superi il valore della franchigia.

La Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale di polizza, la franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato.



Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. CR13 TABELLA RIEPILOGATIVA: FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA		
Cyber	Massimale indicato in polizza	Franchigia / Scoperto indicato in polizza
ART. CR2 FURTO ONLINE DI FONDI		
Furto online di fondi	max 300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l'Assicurato ma applichino una franchigia max. 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l'Assicurato.	non prevista

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

MODULO ATTIVITA'


1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SP1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

 In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

 L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

ART. SP2 COME DENUNCIARE IL SINISTRO



"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE/ASSICURATO DEVE:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:

- **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

ART. SP3 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:

La Società **non risponde di spese** sostenute dall'Assicurato per:

- **legali o tecnici che non siano da essa designati;**
- **multe o ammende;**
- **spese di giustizia penale.**

ART. SP4 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato o del terzo danneggiato.

NOTA BENE:

Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro è **facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

ART. SP5 ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSA

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono **obbligatorie per le Parti**, che rinunciano quindi a proporre ogni impugnativa, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

2 - TUTELA LEGALE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. ST1 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA
sito internet: www.das.it

in questa documentazione denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

La Società si riserva la facoltà, ad ogni scadenza annuale, di affidare ad altra Impresa la gestione dei sinistri dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica di D.A.S. al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il numero gratuito:



COSA OFFRE D.A.S. ALL'ASSICURATO?

Informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

COSA BISOGNA COMUNICARE SEMPRE?

- nome e cognome dell'Assicurato;
- numero di polizza.

ART. ST2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

COSA DEVE FARE L'ASSICURATO?

L'Assicurato deve:

1. **Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro** nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel **termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto**.
Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. **Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro** nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. **In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**
3. **Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale**, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. **Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l'Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.:**
 - **nei delitti dolosi**, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva;
 - **nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile**, se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.**

ART. ST3 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando:

DENUNCIA SINISTRI E SUCCESSIVA GESTIONE SINISTRI:

NUMERO VERDE:

800 572 572

DALL'ESTERO:

+39 02 24 12 85 70

Lunedì – venerdì 8.00 – 18.00

E – mail: sinistri@das.it

NOTA BENE:

L'Assicurato deve informare la Società e/o D.A.S., in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. ST4 GESTIONE DEL SINISTRO

?

CHI GESTISCE LA VERTENZA?

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, D.A.S. gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad D.A.S. di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. SP11 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. SP11 "Libera scelta del legale per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da D.A.S..

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. ST5 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

?

COME E QUANDO VIENE PAGATO L'INDENNIZZO?

D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, **D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la**

documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. ST6 LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE



L'Assicurato, **limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati** dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. ST7 DISACCORDO CON D.A.S. PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTI DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..

3 - CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SC1 COMUNICAZIONI DI PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO



"COSA DEVO FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO?"

A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve:

- **inviare**, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR;
- **allegare** ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante.



La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza.

B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;

2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI

In seguito all'obbligo legale di adeguamento alla Notification Law, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1 e A.2, deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l'Assicurato lo abbia scoperto.

D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA

La richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR.

La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un'omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B,

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La mancata protezione dei dati, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E, richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza.



Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza, in conformità all'Art. SP16 "Prova e stima della perdita".

F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INFORMATICA

L'interruzione o la sospensione dell'attività informatica, come illustrato all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera F., **deve essere comunicata per iscritto alla Società** non appena l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, via fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza.

La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o **non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza.**



Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione **devono essere segnalate**, in conformità all'Art. SP16 "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.

ART. SC2 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

A. La Società ha la facoltà di effettuare i **controlli** che ritenga necessari. L'Assicurato deve:

- **collaborare** con la Società in tutti i predetti controlli;
- **esibire** - direttamente o per il tramite di terzi da lui incaricati - tutti i documenti necessari;
- **garantire** tutta l'assistenza richiesta dalla Società;
- **impegnarsi** a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.

B. La **Società può** richiedere all'Assicurato di:

- **offrire la propria collaborazione** nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza;
- **partecipare** alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.

C. L'Assicurato **non deve**:

- ammettere responsabilità,
- effettuare pagamenti,
- assumere obblighi,
- farsi carico di spese,
- concludere alcuna transazione,
- pattuire sentenze o lodi arbitrali o disporre di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società.

L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione (Breach Notification Law) non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.

D. Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.

ART. SC3 SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti.

L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.

Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

ART. SC4 PROVA E STIMA DELLA PERDITA

A. Prova della Perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. **redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta** e dettagliata della perdita, entro 90 (novanta) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i 6 (sei) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società).

La prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita dovuta a mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;

2. **rilasciare**, su richiesta della Società, un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento.

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della Perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato, incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.

Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina.

Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo

raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società.

L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

ART. SC5 RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.

Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato:

- prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero;
- poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa;
- e infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

ART. SC6 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

? QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

i Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it